

# IL PASSIONE DI SAN POTITO

di Vincenzo Giuffrè

## II

### PROCESSO E CONDANNA DEL GIOVANE POTITO

L'antefatto raccontato dalla *passio* può riassumersi nella notorietà di fenomeni prodigiosi che un giovanetto, di nome *Potitus*, detto figlio di *Hylas*, andava suscitando intorno alla metà del secondo secolo dopo Cristo, probabilmente nella zona che attualmente fa capo a Foggia in Puglia e più precisamente nel territorio di Ascoli Satriano.

L'imperatore (individuato in Antonino Pio) avrebbe inviato un incaricato (indicato come «governatore», «*praeses*»), dal nome (non risultante dai dati prosopografici in nostro possesso) Gelasio, affinché portasse a Roma sotto scorta il ragazzo mentre si trovava su un monte (forse in meditazione, forse per nascondersi). Gelasio, scovato, gli disse «L'Imperatore ti manda a chiamare» («*Imperator te vocat*»); ed avendo Potito risposto «Che può avere a che fare l'Imperatore con me che sono cristiano?» («*Imperator mecum cum homine christiano quam causam habet?*»), ordinò ai militari di arrestarlo e condurlo a Roma con le mani legate. Gelasio, poi, riferì a corte che aveva visto cose straordinarie in quel fanciullo (*Gelasius dixit: «Magna mirabilia vidimus in isto puero ...»*).

Di qui il processo. Eccone gli 'atti':

*Imperator dixit: «Adducite illum in conspectu nostro».*

L'Imperatore ordinò: «Sia tradotto al nostro cospetto».

*Cum ingressus fuisset, dixit ad eum Imperator: «Quid gens es tu?».*

Appena fu entrato l'Imperatore gli chiese: «Di quale comunità sei?».

*<...> Potitus dixit: «Christianus sum».*

Potito rispose: «Sono cristiano».

*Imperator dixit: «Non scis praecepta Principum, quia qui non sacrificaverit diis periet?».*

L'Imperatore disse: «Non conosci le disposizioni dei Principi, per cui è destinato a morire chi non sacrificherà agli dei?».

<...> *Potitus dixit: «Et ego hoc desidero».*

Potito rispose: «È proprio questo che io desidero».

*Imperator dixit: «Fama tua percurrit ad me <...>.*

E l'Imperatore osservò: «La tua fama è giunta fino a me».

<...>

<...>

*Imperator dixit: «Iste per maleficia fecit omnia».*

L'Imperatore allora affermò: «Costui ha compiuto tutto in virtù di arti magiche».

<...> *Potitus dixit: «O stulte Imperator, quia vidisti mirabilia Dei, nec sic credis».*

Ma Potito esclamò: «O stolto Imperatore, ché hai veduto miracoli di Dio e non credi».

<...>

<...>

*Imperator dixit: «Dimitte ista verba quae loqueris et sacrificia diis meis <...>».*

L'Imperatore rispose: «Smettila con queste chiacchiere e sacrificia ai miei dei <...>».

<...> *Potitus dixit: «Numquam tibi sit bene, Imperator <...>».*

Potito replicò: «Guai a te, Imperatore».

*Imperator dixit: «Adhuc superbe loqueris?».*

L'Imperatore: «Ti esprimi ancora altezzosamente?»

<...> *Potitus dixit: «Minas tuas non pertimesco. Dominus enim meus Iesus Christus ipse me liberabit de manibus tuis».*

Potito di rimando: «Non ho paura delle tue minacce. Il Signore mio Gesù Cristo mi libererà dalle tue mani».

*Imperator dixit: «Aut sacrificia diis aut iubeo te per multa exempla perire».*

L'imperatore allora: «O sacrificia agli dei o darò ordine che tu perisca tra molti tormenti».

<...> *Potitus dixit: «Peries tu in regnum tuum ...».*

Potito: «Perirai tu, con tutto il tuo regno».

*Imperator dixit: «Adhuc iniuria mea respondis? Quantum te sustineo dolet me de infantia quoniam te feceres traditurum».*

E l'Imperatore: «Ancora con offese osi rispondere? Sto pazientando con te solamente perché mi duole della tua infanzia che stai mandando in rovina».

<...> *Potitus dixit: «De te dole, Imperator <...>».*

Potito rispose: «Di te devi dolerti, o Imperatore ...».

*Imperator <...> iussit eum expoliari, et fustibus cedi.*

L'Imperatore ordinò che fosse spogliato e battuto con le verghe.

<...>

<...>

*Imperator dixit: «Quid vis mori? Sacrifica diis».*

L'Imperatore insistette: «Perché vuoi morire? Sacrifica agli dei».

<...> *Potitus dixit: «Quibus diis? <...>».*

Potito rispose. «A quali dei?».

<...>

<...>

*Imperator <...> iussit eum in carcere recludi et centum viginti pondos ferri in collo eius mitti.*

L'Imperatore ordinò allora che fosse chiuso in carcere e gli fosse messa al collo una catena di centoventi libbre.

<...>

<...>

*Et <Imperator> iussit <...> Potitum de carcere adducti ad amphiteatrum. Et ingressus <...> Potitus, facto signaculo crucis, stetit ante tribunal. <...>.*

Quindi l'Imperatore dette ordine che Potito dal carcere fosse condotto all'anfiteatro. Appena entrato Potito, fattosi il segno della croce, si fermò davanti al tribunale.

<...>

<...>

*Tunc Imperator <...> iussit eum decollari <...>. <...> Potitus dixit: «Deprecor te, Imperator, ut ubi petiero ibi me iubeas decollari». Et perduxerunt eum in locum quod appellatur Apulia <...>.*

Allora l'Imperatore ordinò che fosse decapitato. Potito gli disse: «Ti prego, Imperatore, comanda di farmi decapitare nel luogo che ti indicherò». E difatti lo portarono in una regione chiamata Apulia.

La *passio* precisa, infine, che la zona si trovava fra Senziano e Iuniano, e che la decollazione avvenne presso il fiume detto Calabio. Era il 13 gennaio. Potito aveva dodici anni. Fu sepolto dopo tre giorni.

### III

## CREDIBILITÀ DEL TESTO

Gli studi moderni sulla *passio* di San Potito hanno tracciato le coordinate cronologiche, storiche, geografiche, topografiche, che rendono credibile non solo il sacrificio di quel fanciullo, ma anche la collocazione del personaggio o almeno del suo martirio nella zona facente capo al *municipium* di Ascoli Satriano.

Tutti gli studiosi denunciano però l' 'assurdità della procedura giuridica' e un 'carattere favoloso del racconto' anche a proposito dei modi coercitivi usati. Ebbene, da quanto già detto e dai riscontri che si proporranno emerge invece che le vicende narrate possono corrispondere alla realtà giuridica dei tempi.

Ai fini della nostra indagine, non importa stabilire l'imperatore sotto cui fu martirizzato *Potitus*: Antonino Pio (cui si riferisce la prima *passio* a noi pervenuta) che morì il 7 marzo 161 a Lorium, o Marco Aurelio (figlio adottivo, genero e successore del primo), a seconda che la data dell'esecuzione possa essere collocata rispettivamente nell'anno 154 o 160 oppure 166 (quando vi fu una persecuzione di vasta portata) o in altro anno ancora. Non sembra tuttavia che vi siano dati decisivi per non seguire la tradizione più risalente che faceva riferimento per l'appunto ad Antonino Pio. In ogni caso, la temperie era la medesima; e le regole, come si è accennato, sostanzialmente rimasero immutate.

Esaminiamo quindi quelle che sono state considerate le anomalie più vistose.

1. Partiamo dall'età di Potito. Dodicenne. Poco più, poco meno non importa (non esistevano registri di nascita; e il calcolo personale degli anni era approssimativo).

Potrebbe apparire come elemento poco credibile che un fanciullo fosse sottoposto a processo, accanite torture e atroce pena. Invece, non è così. D'altra parte, basti considerare che, nonostante la moderna criminologia, gli artt. 97-98 del nostro Codice penale stabiliscono che «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni» (con la duplice previsione che, se non ha ancora compiuto i diciotto, occorre stabilire «se aveva capacità d'intendere e di volere», e che «la pena è diminuita»). Né si dica che ciò corrisponde al riscontro di una più rapida crescita intellettuale e morale nella nostra società, giacché il Codice penale rispecchia la società degli anni 20 del secolo XX. È recente, del resto, la proposta, molto discussa, di un alto ed esperto magistrato di tribunali minorili, Stefano Trapani, di abbassare l'imputabilità, almeno per certi fini, proprio a dodici anni.

Per diritto romano non abbiamo testimonianze ma solo indizi, eloquenti però. Plinio il Giovane (nella corrispondenza con Traiano cui ci siamo già riferiti) pose il dubbio, specificamente a proposito delle *cognitiones de Christianis*, del se vi fosse «*aliquod discrimen aetatum*»; ma l'imperatore dovette lasciar cadere (significativamente) anche tale interrogativo. Un giurista tardo, Trifonino, in relazione alla repressione criminale in generale, riferisce soltanto di una generica «*miseratio aetatis*» (sia pure per i minori addirittura di venticinque anni) che avrebbe dovuto indurre il giudice tuttavia solo «*ad mediocrem poenam*». Da quel che si dirà tra un momento sulla tortura può inferirsi tuttavia con notevole tranquillità che un dodicenne ben poteva essere processato e giustiziato (specie se sospettato di cristianesimo e di poteri magici).

2. *L'accusatio/inquisitio*. Non conosciamo chi scatenò il processo e la condanna del povero Potito. Eppure, secondo le istruzioni traiane occorreva che vi fosse una esplicita e non anonima *delatio*.

Ebbene, in primo luogo dobbiamo notare che gli atti dei martiri non riportavano quasi mai i nomi degli accusatori.

D'altra parte, possiamo immaginare il come si sia avviata la vicenda. Ascoli Satriano, come tanti altri centri, italici e non, non doveva essere affatto cristianizzata all'epoca. I seguaci della nuova religione verosimilmente erano una minoranza. E doveva fare scalpore quel fanciullo (catechizzato chissà da chi) così fermo nella fede da trascinare con sé il padre e poi altri, sicuro ed impertinente (come si rileva dal processo). Lo si immagini: orfano (ché della madre non v'è cenno nella *passio*), sempre fuori di casa quando il padre, che il nome denunciava di origine levantina, era in giro per i suoi affari; bamboleggiato dalle signore e dagli umili del paese, le cui coscienze egli turbava; maturo ed autonomo da potersi anche allontanare alcun tempo, magari per condurre vita contemplativa (nel racconto viene arrestato su un monte). Le voci si spargevano, accavallavano, ingigantivano; frastornarono l'opinione pubblica di quella pur sempre piccola comunità apula, dove (immaginiamo ancora) per qualche tempo non si parlò d'altro fra comari e nelle bettole; ne superarono i confini, e arrivarono a Roma. Ascoli Satriano doveva essere anche uno snodo di commerci, comunque una cittadina non isolata, data la sua posizione. Di qui forse la richiesta, da parte di qualche gruppo, ovvero del solito benpensante, più o meno disinteressato, di un intervento dell'autorità. Dove si sarebbe andati a finire con quella *superstitio*?

Ma v'è di più. Forse l'*accusatio* la si trova espressa nelle parole del Gelasio della *passio*, l'ufficiale che era andato a reperire e condurre Potito a Roma, il quale riferì di aver notato, nella personalità e negli atti del ragazzo, «*mirabilia*» — cosa gravissima in quel momento storico specie se attribuita ad un cristiano —.

Insomma, sembrerebbe che, a seguito di voci e doglianze provenienti dall'ambiente locale, la corte imperiale avesse inviato un emissario per una inchiesta. Ma questi — che dapprima aveva detto a Potito soltanto 'L'Imperatore ti manda a chiamare' — finì per convincersi che il ragazzo aveva alcunché di 'mirabile' e, in quanto tale, lo deferì a giudizio.

## 3. L'istruzione del processo.

A) Secondo il racconto — qui proposto depurandolo di particolari di probabile natura interpolatizia tarda — l'autorità presso cui Potito fu tradotto a Roma (autorità identificata nell'imperatore Antonino Pio in persona) gli chiese immediatamente «*Quid gens es tu?*» e ne ebbe per risposta «*Christianus sum*».

È il tipico interrogatorio iniziale attestatoci dagli atti dei martiri di riconosciuta genuinità, e confermatoci dalle disposizioni imperiali cui abbiamo fatto riferimento.

B) Altrettanto consueto l'avvertimento «*Non scis praecepta principum, quia qui non sacrificaverit diis periet?*». Ma Potito: «*Et ego hoc desidero*», 'proprio questo io desidero'.

Un atteggiamento, questo, che sappiamo generalizzato e ben poco apprezzato. Da stoico, Marco Aurelio era colpito, certo, dal coraggio dei martiri. Però un tratto lo sconvolgeva: il loro modo di andare alla morte; la loro aria di trionfo. Una 'bravata' che gli sembrava di cattivo gusto. Lo stoicismo insegnava a sopportare la morte, non a cercarla. Del resto, Epitteto (55?-135?), le cui opere pubblicate postume (le «Lezioni» ed il «Manuale» a cura di Flavio Arriano) ebbero un forte influsso sull'educazione del futuro *princeps*, aveva presentato l'eroismo dei 'galilei' come fanatismo incallito. E così l'imperatore-filosofo annotava: «quando sia ormai arrivato il momento di sciogliersi dal corpo, com'è ammirevole l'anima che è preparata ad estinguersi, o a disperdersi, o a sopravvivere! Ma questa preparazione provenga da un suo giudizio specifico, non corrisponda a semplice ostinazione come quella dei cristiani; sia frutto insomma di ragionamento serio e dignitoso, e tale da convincere gli altri senza pose teatrali!» (11.3). La imbarazzata sensazione era condivisa da molti. Esempio, se si fa la tara della rozzezza del personaggio, è un episodio che si svolse nel medesimo torno di tempo: un certo Arrio Antonino, proconsole d'Asia, avendo ordinato processi rigorosi contro alcuni cristiani, si vide comparire in massa in tribunale la locale comunità cristiana che reclamava parimenti la messa a morte;

ma egli, presine gli esasperati, scacciò gli altri dicendo «se tenete tanto a morire, miserabili, avete i pozzi in cui lanciarvi e le corde cui impiccarvi!».

C) Segue, nel racconto, un dialogo, pur esso rispecchiante le consuete annotazioni a verbale di altri processi a cristiani. Potito ribatte «*Erras ...*». La risposta infastidita è «*Dimitte ista verba quae loqueris et sacrificia diis meis ...*». E così via. Allora: «*Aut sacrificia diis aut iubeo te per multa exempla perire*»; Potito, pronto, «*Peries tu in regnum tuum ...*». L'autorità, tra lo spazientita ed il condiscendente, «*Adbuc iniuria mea respondis?*», ma «*Quantum te sustineo dolet me de infantia quoniam te feceres traditurum*».

Anche questo non era insolito: ad esempio, nel «Martirio di San Policarpo» (i fatti si svolsero a Smirne e sono databili dal 155 al 169, ossia proprio negli anni di Potito) si riferisce, a proposito del «coraggiosissimo Germanico», che «il proconsole voleva persuaderlo e gli diceva di aver compassione della sua età ...».

4. La tortura. Potito venne spogliato e battuto con le verghe («... *fustibus mactaverunt eum ...*»), mentre egli inneggiava «*Gratias ago Domino meo Iesus Christo*», «*Benedicam te, Domine, quia haec omnia propter nomen tuum patior*» ('... sopporto tutto questo in tuo nome, o Signore'). Ma ancora lo si avverte: «*Quia vis mori?*».

Una prima notazione. La tortura era praticata anche su minori? Certo. Abbiamo una testimonianza tecnica questa volta, e riferita proprio alla nostra epoca. Quella di Callistrato (nel libro V del suo «*De cognitionibus*», un cui squarcio è riportato nel Digesto giustiniano: 48.18.15 pr.-1). Il giurista riferisce (e tenta di slargarne l'applicazione) un rescritto di Antonino Pio, il quale aveva disposto di non sottoporre ad 'interrogatorio forzato' un testimone di accusa minore di quattordici anni «*maxime cum nullis extrinsecus argumentis accusatio impleatur*». L'imperatore 'Pio' si riferiva ad un testimone d'accusa (non all'imputato), e si riferiva ad un caso in cui l'imputazione non era suffragata da alcun indizio. Nelle altre fattispecie (quando si fosse

trattato di imputato o di testimone per un'accusa basata su qualche *argumentum*) la tortura era ammessa *de plano*. Marco Aurelio (con una costituzione conservata nel Codice giustiniano: 9.41.11) circoscrisse ancora l'assoggettabilità alla tortura, ma solo escludendone gli appartenenti a fasce sociali elevate. Figurarsi la sorte di un poveraccio come Potito, mezzo orientale, figlio di Hylas, un 'provinciale' d'Ascoli Satriano. Per di più indisponente, sì, proprio indisponente.

Una seconda notazione. Realistica la capacità di sopportazione di tante torture da parte dei cristiani? Sempre e solo effetto dell'aiuto divino? Basti leggere, in proposito, un passo dell'opera «Sul digiuno» (cap. 12) di Tertulliano, comunque significativo pur se deve essere calato nelle polemiche del tempo e inteso come 'messaggio' (a suoi correligionari o a sospettosi detrattori): «Ci si abitua — scrive Tertulliano — alla prigione, alla fame, alla sete, alle privazioni e alle angosce; ecco come il martire impara ad uscire dalla prigione così come è entrato, non incontrandovi affatto dolori sconosciuti, non trovando che le sue macerazioni quotidiane, certo di vincere la lotta, perché ha ucciso la sua carne, e i suoi tormenti non hanno cosa mordergli. La sua pelle disseccata gli servirà da corazza; le unghie di ferro gli scivoleranno come su un corno spesso. Così sarà colui il quale, grazie al digiuno, ha visto sovente da vicino la morte e si è liberato del suo sangue, fardello pesante e importuno per l'anima impaziente di scappare». È stato detto (da Ernest Renan) che la «preparazione al martirio» era «una sorta di allenamento analogo a quello dei gladiatori» anch'essi coscientemente votati alla morte. Paragone irriverente, tutta via efficace. Ma si badi che pure Tertulliano pose il problema e lo risolse, almeno ufficialmente, sul piano dell'umano e non sotto il profilo del miracoloso, ché, come si è appena visto, non attribuiva la capacità di resistenza solo ad un aiuto *ab extrinseco*, di Dio.

5. La fase della custodia cautelare.

Potito venne condotto quindi in carcere. Ora, la incarcerazione in vista del processo (ovvero del suo prosieguo) o del-

l'esecuzione della condanna, nell'età del principato, era operazione consueta. Si dubita solo che il carcere fosse ordinato già allora come pena (ma il dubbio resta anche per le età successive): «il carcere infatti — scriverà Ulpiano da lì a un cinquantennio — è destinato a custodire gli uomini, non a punirli» (l'affermazione, tratta dall'opera «De officio proconsulis», è riportata nel Digesto di Giustiniano al luogo 48.19.8.9). Ordinario era anche che alla «custodia» nel carcere s'accompagnasse, specie per gli appartenenti alla fascia degli *humiliores*, la *severitas* dell'uso di *vincula*, catene, per l'appunto, ceppi e simili.

Dallo studio di altre *passiones* emerge, tra l'altro, che la «*damnatio in vincula temporalia*» aveva spesso pure la funzione di concedere ancora un tempo di riflessione all'imputato e di indurlo finalmente a rinnegare il Cristo. Ma Potito, evidentemente, non abiurò.

#### 6. La condanna.

Potito venne sottoposto, insomma, ad un 'regolare' processo. La condanna era inevitabile: l'imputazione era più o meno esplicitamente quella di magia insita nel cristianesimo, e secondo le conoscenze e le vedute dell'epoca non appariva poi infondata, data anche la personalità del fanciullo, che si comportò tra l'altro in modo ribelle e caparbio.

La fama di 'maghi' per i cristiani era annosa e persistente. Un senatoconsulto di Pomponio e Rufo del 17 dopo Cristo ricordato da Ulpiano (in un passo escerpito dalla sua opera e incluso nella anonima silloge denominata «*Collatio legum Mosai-carum et Romanarum*»: 15.2.1) puniva *mathematici, Chaldaei, harioli* e comunque *caeteri «qui similia ... fecerunt»*, formula sotto la quale si è sospettato che fossero talvolta inseriti i cristiani. Celso, il polemista contro il Cristianesimo, nel «Discorso veritiero» scritto intorno al 178-180, attribuiva ancora sia a Gesù Cristo sia a San Pietro qualità di maghi (1.6, 6.42, 7.36). Ed Agostino, oltre due secoli dopo, conferma che alcuni, prestando fede ad un falso oracolo, vedevano in San Pietro un 'arcimago' («*La Città di Dio*» 18.53). Nella *passio* dei martiri di

Scili (ambientata a Cartagine, il 17 luglio 180) si legge che il proconsole Vigellio Saturnino chiese «*Quae sunt res in capsula vestra?*» (insomma, 'che libri avete nella vostra biblioteca?', *capsula* era la cassetta dove venivano conservati i rotoli di papiro costituenti i libri); e «*Speratus dixit: Libri et epistulae Pauli viri iusti*». Che altro poteva cercare il governatore romano, se non scritti d'arte magica con le relative formule? Difatti, in altre circostanze i libri sacri furono sequestrati. Ancora. Ulpiano (in un altro passo conservatoci sempre dalla «*Collatio*», 15.4) ricordava che una costituzione di Antonino Pio ed una, assai più nota, di Marco Aurelio prescrivevano di punire duramente i *vaticinatores*, giacché rivelavano o inventavano e spargevano ai quattro venti notizie terribili e pericolose affermando di operare «*ex monitu deorum*». Secondo le tarde «*Sentenze di Paolo*» (5.21.2-3), rientravano fra i cultori della *magica ars* anche coloro che introducevano nuove sette e religioni prive di basi razionali («*ratione religiones incognitae*») quando esse turbavano l'animo popolare: ed erano deportati se *honestiores*, decapitati se *humiliores*. Un senatoconsulto (non sappiamo se il medesimo del 17 d. C. sopra menzionato) riconduceva sotto le fattispecie della sillana *lex Cornelia de sicariis et veneficis* dell'81 a. C. il *facere mala sacrificia*» (ne parla il tardo giurista Modestino, e lo squarcio è conservato in Digesto 48.8.13), cioè il porre in essere riti (sacrificiali, malauguranti) che si svolgessero specialmente di notte. Ebbene, persino Tacito aveva visto nella religione cristiana una «*superstitio exitiabilis*», cui attribuiva un atteggiamento antisociale, un «*odium humani generis*» («*Annali*» 15.44.5-6), sicché per Svetonio («*Vita di Nerone*» 16. 3) si trattava di cosa «*nova ac malefica*». Spaventava, poi, la recitazione corale e personale delle preghiere, intese come formule magiche (di magia nera, «*goeteia*»), per raggiungere fini 'malvagi'. Turbava il ricordo delle riunioni notturne segrete dei primi tempi. La previsione di una fine del mondo e prima ancora la previsione, quando non l'invocazione o la minaccia della catastrofe dell'Impero pagano (una eco è anche nelle parole di Pottito), non dovevano di certo essere bene accette in un'«epoca di

angoscia» quale fu il tardo secondo secolo e vieppiù il terzo. Il tutto avveniva richiamandosi al *monitus* di un *deus* per di più *incognitus*. Si aggiungano, last but not least, le manifestazioni miracolose, veritiere e inventate, le cui notizie si spargevano di comunità in comunità, di città in città. Di tal che era naturale che — come si doleva Tertulliano («Apologetico» 40.2) — «se il Tevere straripa, se il Nilo non ha la piena, se c'è afa, se la terra trema, se viene una carestia o una epidemia, 'i cristiani ai leoni!'».

Orbene, il nostro *Potitus* fu investito anch'egli da siffatti fenomeni. Anzi, per lui non v'era bisogno di presumere, dal *nomen Christianum*, attitudine e pratiche magiche. Esse — secondo la mentalità dell'epoca — constavano chiaramente. Già la sua fermezza in una fede appresa chissà come (non sembra in famiglia) e, per ciò, anche la inconsueta sua maturità non potettero non creare intorno a lui un'attenzione incuriosita dei vicini, dei paesani, di coloro con cui veniva a contatto. Era un 'prodigio'. La convinzione e serenità, in un fanciullo, dovevano essere contagiose: il padre si convertì («... *admiratus ... dixit: 'Vere Deus est cum filio meo ...'*»); anzi, si lasciò scappare «*est filius meus sapientior me inveniatur'*»). Altro prodigio. Una matrona ne fu suggestionata e guarì: dalla lebbra (del corpo o dell'anima?). Quelli che erano presenti si convertirono, esclamando significativamente — secondo il racconto della *passio* — di aver incontrato chi li redimeva «*ex omni peccato*» (si badi: non chi li sanava da ogni malattia). Altra meraviglia!

Anche chi arrestò Potito — si ricordi — fu suggestionato da tutto ciò: «*Magna mirabilia vidimus in isto puero ...*».

Ed è significativo che l'inquisitore — come abbiamo visto, ed ora sottolineamo ancora — tenesse ad affermare «*Iste per maleficia fecit omnia*».

*Nomen Christianum, mirabilia, maleficia*, una cittadina e dintorni sconvolta. La sorte del povero *Potitus* era segnata. Bisognava tacitare l'opinione pubblica che temeva i *maleficia*, impedire d'ora in poi *mirabilia*, e scoraggiare chi volesse abbracciare il *nomen Christianum*. Un processo dall'esito scontato,

stante anche la infervorata testardaggine del *puer*. La condanna, esemplare.

#### 7. Il luogo dell'esecuzione.

Secondo la *passio*, fu Potito ad impetrare di essere giustiziato in *Apulia*. Certo è (si fa per dire) che la esecuzione avvenne in un luogo, che viene identificato con il territorio di Ascoli Satriano, diverso da quello del processo.

Questo potrebbe davvero, anzi dovrebbe essersi svolto, almeno per le fasi salienti, proprio a Roma. Né è anomalo che sia stato diretto proprio dal *princeps*, anche se di norma si sarebbe dovuto svolgere dinanzi al prefetto della Città oppure al prefetto del pretorio o chi per essi (solo verso la fine del secondo secolo la competenza, per il *praefectus Urbi* venne limitata al *centesimum miliarium* dall'Urbe stessa, e per l'altro territorio italico affidata al *praefectus praetorio*: per il che si vedano soprattutto Stazio, «Selve» I, 4.11; il punto 11.9 della «Vita di Marco Aurelio» nella «Historia Augusta»; e Dione Cassio, «Storia romana» 52.21.2). Infatti si ritiene che i magistrati municipali, essendo titolari di una *coercendi potestas* e non di pieno *imperium*, non avessero il potere di irrogare pene capitali. D'altra parte, sono da mettere in conto la peculiare personalità del ragazzo e la eccezionale risonanza di quelle che venivano interpretate come sue capacità taumaturgiche, anzi magiche, che ben avrebbero potuto attirare comunque l'attenzione della corte romana.

Generalmente ammesso è che l'esecuzione della pena potesse essere affidata ad organi locali.

Invero, le ricerche sulla problematica della repressione criminale nei *municipia* italici, nell'età dell'inoltrato Principato, è ancora allo stadio iniziale. E, in materia di rapporti tra comunità d'origine o di residenza e centri di repressione dei cristiani, soltanto qualche suggestione possiamo dedurre da episodi testimoniatrici, i quali peraltro si collocano più tardi e fuori dell'area geografico-amministrativa che ci interessa. Così, nella *passio* di Crispina (ma siamo agli inizi del quarto secolo, in Africa e per di più

la redazione a noi giunta è piuttosto rimaneggiata) è riferito che prima di pronunciare la sentenza (si badi al suo contenuto: «*gladio eam animadverti*») il proconsole Anulino, competente in provincia, ordinò la rilettura di atti: «*acta ex codice, quae dicta sunt, relegantur*». Ed è stato supposto che questa procedura, un *unicum* nelle fonti sui processi contro cristiani, fosse dovuta al fatto che il giudizio si sarebbe svolto in più sedute e sedi, di cui una eventualmente presso i magistrati municipali (Crispina era di Tagora, ma fu giustiziata a Teveste il 5 dicembre 304). Una costituzione dell'imperatore Massimino, in Oriente, nel 306, a sua volta impartiva istruzioni ai funzionari municipali circa le liste dei cittadini da invitare a compiere, individualmente, uno ad uno, il sacrificio prescritto (Eusebio, «*Dei martiri della Palestina*» 3.1). Può dirsi quindi che non era sconosciuta una repressione attuata in danno di un cristiano con sfasature di tempi e di luoghi per quanto atteneva a processo e ad esecuzione della condanna.

#### 8. L'esecuzione.

«*Decollatus est ... super flumen qui dicitur Calabius*» (al confine tra Sannio e Puglie, presso un affluente dell'Ofanto, il Calaggio; una tradizione orale locale indica il luogo in una località dell'agro di Ascoli Satriano detta Mufite, nelle adiacenze della sponda sinistra del torrente Carapelle).

'Decollato': decapitato. Decapitato, molto probabilmente, con la spada. La decapitazione è esecuzione capitale antichissima: originariamente avveniva con la 'scure' (più precisamente, almeno più tardi, con l'ascia, giacché l'arma che decapitava ebbe l'orientamento del taglio trasversale al manico, mentre la scure propriamente detta è caratterizzata da un orientamento del taglio parallelo al manico); dall'età del Principato, con la spada. Ancora nella tarda Repubblica la spada era invece poco usata: a proposito della morte di Pompeo, Lucano, non senza cinica ironia, annotò che i romani non erano adusi al colpo circolare della spada, «*nondum artis erat caput rotare*» («*Pharsalia*» 8.673). Viceversa, Ulpiano (D. 48.19.8.1) annota: «*animadverteri gladio oportet, non securi*», 'bisogna eseguire le sentenze capita-

li con la spada, non con la scure'. Tuttavia, ancora in quest'epoca non mancavano le decapitazioni con l'ascia: Eusebio («Storia ecclesiastica» 8.12.1) riferisce, sia pur come evento straordinario, che durante l'ultima persecuzione d'Africa venne usata per l'appunto la scure.

Il rito avveniva di solito fuori del centro abitato, come per l'appunto nel nostro caso. Tuttavia la popolazione era invitata ad assistervi. La decapitazione, infatti, aveva tradizionalmente il senso di riaffermazione del potere dello Stato. Una 'funzione', questa, che si adattava benissimo al caso dei cristiani, la cui 'colpa' prima era quella di contestare nientemeno che la onnipotenza dell'*Imperium Romanum*.